

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2022/23

PASSA LA LINEA DELLA UIL SCUOLA: ABOLITI TUTTI I VINCOLI

Dopo un lungo e logorante tiro alla fune con il ministro Bianchi ed il suo Staff, circa i diritti di mobilità del personale, abbiamo avuto la soddisfazione di vedere affermare il principio per cui in assenza di un nuovo contratto è valido quello precedente.

In giurisprudenza si definisce ultrattivo, non potendo venire meno le regole negoziali che garantiscono diritti ed obblighi e i conseguenti vuoti normativi che in questi anni sono stati posti ad arte dalla legge. Ciò anche per effetto della presenza di forze politiche che ne hanno determinato un lungo stallo, iniziato con il CCNI della mobilità sottoscritto da una sola organizzazione sindacale. Per questo motivo siamo in attesa di una sentenza che è in pendenza di decisione per comportamento antisindacale nei confronti del Ministro.

Avere oggi affermato il principio per cui in assenza di un contratto valido è attuato il vecchio, rappresenta per noi non solo la soddisfazione di aver visto giusto, ma quella di avere affermato un precedente su cui difendere il contratto in tutte le sue accezioni e prerogative, e di aver portato l'amministrazione sul piano del confronto sindacale e non su bizantinismi burocratici che, sia pure messi in atto per compiacere la politica, si sono rivelati perdenti per la determinazione sindacale e forse anche per il deterrente giurisdizionale che lo ha accompagnato.

In definitiva, è meglio puntare sulla negoziazione e trovare al tavolo le mediazioni, piuttosto che imbarcarsi in situazioni ambigue che danneggiano i lavoratori ed intaccano la credibilità dei loro rappresentanti sindacali.

Nei prossimi giorni TUTTI potranno fare domanda di Assegnazione provvisoria e partecipare sulla base dei rispettivi titoli e punteggi, senza discriminazioni per anno di immissione in ruolo e per appartenenza politico- sindacale.

Abbiamo apprezzato che alcune forze politiche abbiano messo a corredo e, a presupposto, delle proposte emendative il divieto di commistioni nella gestione di materie che devono essere lasciate alla contrattazione.

Serve un chiarimento e per questo abbiamo chiesto al Ministro Bianchi una convocazione in sede politica che coinvolga la maggioranza di governo per definire le politiche di settore, che ci appaiono insufficienti per la transizione che si vuole dare a questo Paese.

Al momento resterebbero esclusi dalla mobilità annuale i docenti assunti dalla I fascia GPS, posto comune e di sostegno, il 1/9/2021 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, che stanno per concludere l'anno di formazione e prova.

La UIL Scuola, in sede di sottoscrizione della Intesa, che ha permesso la mobilità per tutti, ha rivendicato con forza anche per tali docenti la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria.

Il Ministero, ad oggi, ha negato tale possibilità.

Tale esclusione la riteniamo inaccettabile ed è per questo motivo che stiamo verificando con il nostro ufficio legale se ci sono i presupposti per una azione di tutela per tutti coloro che si sentono ingiustamente esclusi.

I docenti interessati potranno quindi rivolgersi alle sedi territoriali della UIL Scuola per valutare eventuali azioni da intraprendere.

Personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religione cattolica

Scheda tecnica UIL scuola

TEMPISTICA

Dal 20 giugno al 4 luglio 2022:

- ✓ **PERSONALE DOCENTE (infanzia, primaria e secondaria)** in modalità esclusivamente online;
- ✓ **PERSONALE EDUCATIVO e INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA** in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Dal 27 giugno all'11 luglio 2022:

- ✓ **PERSONALE ATA** in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 31 luglio dell'anno scolastico in corso.

PROCEDURA ONLINE

ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DOCENTE

Per la **presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria**, il personale interessato deve seguire la modalità di accesso esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

UNICO PUNTO DI ACCESSO

Anche per questo anno all'interno del portale POLIS sarà disponibile **un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto"** tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) **per tutti gli ordini e gradi di istruzione.**

Dal **giorno 7 luglio 2022** saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del **personale docente** nel menù:

- ✓ gestione Anno Scolastico;
- ✓ gestione Mobilità e Disponibilità in Organico di Fatto;
- ✓ personale docente.

Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

DISPOSIZIONI COMUNI PERSONALE DOCENTE E ATA

CHI PUO'/NON PUO' PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti e gli ATA assunti a tempo indeterminato fino all'1/9/2021 che intendono prestare servizio per un anno, in una scuola diversa dalla propria sede di titolarità.

Sono compresi, per il personale ATA, gli ex LSU a tempo pieno e, per i DSGA, anche i neo immessi in ruolo.

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- ✓ all'interno del comune di titolarità (*con le eccezioni per le città metropolitane se si fruisce di una precedenza*);
- ✓ nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'1/9/22 (*prossime immissioni in ruolo*);
- ✓ per più province;
- ✓ **per i docenti:** non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'1/9/22;
- ✓ **per i docenti:** non sono consentite assegnazioni provvisorie ai docenti assunti dalle GPS di I fascia posto di sostegno e posto comune l'1/9/2021 che stanno terminando l'anno di formazione e prova.

ZERO VINCOLI

Tutto il personale docente e ATA può presentare domanda di assegnazione (avendone ovviamente i requisiti):

- ✓ anche se ha avuto il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo/profilo nella provincia in cui risiede il familiare a cui ricongiungersi;
- ✓ indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo o dalla decorrenza economica del contratto (es. presentano domanda **anche i docenti assunti 2020/21 e 2021/22** e anni precedenti);
- ✓ anche se non ha svolto l'anno di formazione e prova;
- ✓ **per i docenti:** anche se ha avuto il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo in una scuola indicata puntualmente nella domanda.

ESEMPI

*Docente neoassunto in ruolo l'a.s. 2021/22 che **ha rinviato l'anno di formazione e prova** potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.*

*Docente assunto in ruolo **solo giuridicamente** dal 1/9/2021 ed economicamente dal 1/9/2022 potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.*

MOTIVI PER CUI È POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'**art. 7 (Docenti) e 18 (ATA)** del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ✓ ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore.

NUMERO PROVINCE

È possibile richiedere assegnazione provvisoria (**provinciale o interprovinciale**) per una sola provincia (che deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui gli artt. 7 e 18 del CCNI 2019/22).

ESEMPIO

Docente che ha il figlio residente nella provincia di titolarità e il genitore residente in provincia diversa potrà scegliere solo uno dei due familiari a cui ricongiungersi.

RICONGIUNGIMENTO E REQUISITO DEI 3 MESI DI RESIDENZA

Affinché sia possibile soddisfare il requisito del ricongiungimento, il familiare a cui si richiede il ricongiungimento deve risiedere in quel determinato comune **da almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle domande**.

NOTA BENE: la residenza di chi richiede l'assegnazione provvisoria è invece irrilevante.

ESEMPIO

Docente residente a Treviso e che insegna a Padova può chiedere di ricongiungersi nel comune di Vicenza in cui vi è la residenza del coniuge, purché quest'ultimo risieda nel comune di Vicenza da almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle domande.

Ciò che infatti rileva è la residenza del familiare e non quella del docente o del personale ATA richiedente il ricongiungimento.

RICONGIUNGIMENTO E COMUNE DI ATTUALE TITOLARITÀ

Non può essere indicato come comune di ricongiungimento il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenzae dell'art. 8 (DOCENTI) o 18 (ATA) del CCNI.

ESEMPIO

*Docente o il personale ATA che è titolare in una scuola di Vicenza e il cui familiare a cui vuole ricongiungersi è residente nel comune di Vicenza, non ha diritto all'assegnazione provvisoria per detto familiare (**anche se fruisce di qualche precedenza**).*

L'eccezione è per le città metropolitane divise in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.) **per cui è però necessario anche fruire di una delle precedenze previste** (es. assistenza al genitore con 104/92) oltre ovviamente ad avere uno dei motivi per cui richiedere l'assegnazione.

Per cui, anche nelle città metropolitane, se si ha diritto al ricongiungimento **ma non si ha nessuna precedenza, l'assegnazione provvisoria non può essere richiesta.**

PERSONALE CONIUGATO: NESSUN VINCOLO DI RICONGIUNGIMENTO AD ALTRI FAMILIARI

Nelle assegnazioni provvisorie il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, **senza alcun vincolo**. Ciò vale anche per il docente o ATA coniugato.

ESEMPIO

Docente o il personale ATA il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.

L'importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

QUANDO NON È NECESSARIA LA CONVIVENZA

In caso di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile, figli o genitore, non c'è **NESSUN VINCOLO DI CONVIVENZA.**

QUANDO È NECESSARIA LA CONVIVENZA

È necessaria nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive (anche diversa da un familiare) compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

PREFERENZE

NUMERO

- **Docenti:** fino a **20 preferenze** per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
- **ATA:** fino a **15 preferenze**.

TIPOLOGIA

- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (*solo nel caso di assegnazione interprovinciale*).

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

OBBLIGHI DI INDICAZIONE DELLA PRIMA PREFERENZA

LA PRIMA *preferenza espressa nel modulo domanda deve essere **obbligatoriamente** quella del codice comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.*

ESEMPIO

Comune di ricongiungimento Vicenza: 1^a preferenza CODICE COMUNE DI VICENZA

Oppure

1^o preferenza Scuola X del Comune di Vicenza - 2^o preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza

ATTENZIONE: L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento **è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze** (sia di singola scuola, sia sintetiche) **per altro comune** (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).

ESEMPIO

Comune di ricongiungimento Vicenza:

1^o preferenza Scuola X del Comune di Vicenza; 2^o preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza;

3^o preferenza CODICE COMUNE DI VICENZA (*obbligatoria*)

4^o preferenza Scuola /codice sintetico comune diverso da quello di Vicenza

ATTENZIONE: In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

PUNTEGGI

DOCENTI

Sono assegnati:

- ✓ **punti 6** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni*);
- ✓ **punti 4** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 3** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE: Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

ATA

Sono assegnati:

- ✓ **punti 24** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni*);
- ✓ **punti 16** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 12** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE: Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE

È possibile ricongiungersi, a scelta, ad uno dei familiari previsti dalla tabella.

È possibile chiedere il ricongiungimento ad una persona convivente (anche se non familiare) o ad un familiare purché convivente diverso dal coniuge, figlio o genitore (es. zio, nonna, fratello).

Per il ricongiungimento al coniuge, figlio o genitore non è necessario il requisito della convivenza.

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre 2022).

Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre del 2022.

ALLEGATI

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.). Si ricorda che nei casi delle precedenze relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 45/22 sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

<https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023>

ATTENZIONE: non si devono allegare autodichiarazioni relative al possesso di titoli o servizi.

Con l'eccezione di autodichiarazioni relative:

- ✓ al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
- ✓ al superamento dell'anno di formazione e prova e al possesso dell'abilitazione per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.

In entrambi i casi **si consiglia** di allegare le autodichiarazioni per sveltire le operazioni di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio.

SOLO PERSONALE DOCENTE

POSTI DI SOSTEGNO

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere **anche** posti comuni **solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno**. È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.

Docenti senza titolo (solo assegnazioni provvisorie interprovinciali)

- Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1, **purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato**, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.
- La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed **esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali**.

- Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità **avranno priorità**, nell'ordine:
 - a) genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
 - b) genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
 - c) genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).
- L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41 dell'ordine delle operazioni).
- La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1.
- Tale possibilità è quindi aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).
- Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

Assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno

Si seguono due distinte sequenze:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
2. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno **(In subordine)**.

ALTRE CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO - PART TIME

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

- ✓ si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
 - ✓ si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.
- a) La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è **aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classi di concorso di titolarità.
 - b) L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso **precede** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
 - c) L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

- Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
- Per il **personale in part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Attenzione: Nella schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.

UTILIZZAZIONI

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Possano chiedere l'utilizzazione:

- ✓ docenti che, dopo le operazioni di trasferimento **risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;**
- ✓ **docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario** (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. **Pertanto, per l'anno scolastico 2022/23, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2014/2015 e successivi;**
- ✓ docenti che **cessano dal collocamento fuori ruolo** e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- ✓ docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ docenti, appartenenti a ruoli, **posti o classi di concorso in esubero**, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- ✓ docenti **titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;

- ✓ docenti di **scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- ✓ docenti **titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali)**;
- ✓ docenti che **abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno** che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- ✓ docenti della **scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982** riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- ✓ insegnanti **tecnico-pratici** non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- ✓ insegnanti **tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero** in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
- ✓ docenti, **anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria**, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- ✓ docenti che, **pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia**, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- ✓ personale **titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero**, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- ✓ personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in **esubero nazionale**, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE *(possibile in un solo caso)*

Al permanere della situazione di **esubero** *(da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà)* nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

PERSONALE ATA

Possano chiedere l'utilizzazione se:

- ✓ in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;
- ✓ restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. *(sulla mobilità sottoscritto in data xx.xx.2022 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda)*;
- ✓ dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
- ✓ già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
- ✓ trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario *(nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti)*, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.
Pertanto, per l'anno scolastico 2022/23, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2014/2015 e successivi;
- ✓ dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiedano di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;

- ✓ restituiti ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
- ✓ ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- ✓ in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI:

- ✓ compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- ✓ presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.

NOTA BENE: Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti

DSGA:

- ✓ dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
- ✓ assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità, a seguito del dimensionamento, che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

INDICAZIONE PREFERENZA PER I SOPRANNUMERARI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Bisogna inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.**

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

PUNTEGGI

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- I. **Anzianità di servizio**
- II. **Esigenze di famiglia**
- III. **Titoli generali**

NOTA BENE:

- a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai **“trasferimenti d'ufficio”** e non a quelli **“a domanda”**.
- b) a tale punteggio si aggiungerà anche l'anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti **entro il termine previsto per la presentazione delle domande**.

Il punteggio, quindi, è quello della graduatoria interna di istituto a cui va aggiunto quello dell'anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda.

PRECEDENZE PERSONALE DOCENTE E ATA

- I. **Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 - ✓ *Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);*
 - ✓ *Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82),*
- II. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali)**
- III. **Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 - ✓ *Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (disabilità+grado di invalidità di almeno il 67%);*
 - ✓ *Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;*
 - ✓ *Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/92).*
- IV. **Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):**
 - ✓ *Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella;*
 - ✓ *Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile;*
 - ✓ *Assistenza al genitore (figlio referente unico);*
 - ✓ *madre/padre con figli inferiori i 6 anni;*
 - ✓ *madre/padre con figli inferiori i 12 anni (SOLO ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI);*
 - ✓ *Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado (in quest'ultimo caso con vincoli precisati nel CCNI).*

- V. **Docenti:** Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni)

È possibile usufruire di una sola precedenza. Il docente che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che sarà valutata prima tra quelle in suo possesso.

A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

COME INDICARE LE SEDI

L'indicazione del **codice sintetico del comune** (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) **in cui si esercita la precedenza è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze** (sia di singola scuola, sia sintetiche) **per altro comune** (o distretto sub comunale).

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, **senza diritto di precedenza**.

ECCEZIONI

Fanno eccezione le precedenze:

- ✓ n. I (non vedenti/emodializzati);
- ✓ n. III lettera art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).

Esclusivamente per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Inoltre, per fruire delle precedenze:

- ✓ n. IV (assistenza);
- ✓ n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata);
- ✓ n. VII (incarichi pubblici)

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di ricongiungimento.

ALLEGATI

All'istanza di utilizzazione **non è necessario allegare autodichiarazioni relative a titoli e servizi.**

Con l'eccezione, ad es.:

- ✓ **di autodichiarazioni relative al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e chiede utilizzo su posto di sostegno;**
- ✓ **di autodichiarazioni relative al possesso del titolo della lingua inglese per chi è titolare primaria posto comune e chiede di essere utilizzato su lingua inglese.**

In entrambi i casi si consiglia di allegare le autodichiarazioni per sveltire le operazioni di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio.

Si ricorda, invece, che nei casi **delle precedenze relative ad esigenze di salute è necessario** allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).

DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli **insegnanti di religione cattolica** sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente a domanda dell'interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).

COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO

Il CCNI sottoscritto consentirà agli insegnanti di religione a tempo indeterminato, a domanda e sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione utilizzando i modelli UR1 e UR2, di essere:

- A. "utilizzati" in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- B. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. I grado alla sec. II grado).
- C. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).

- D. Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
- E. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell' idoneità della diocesi di destinazione).
- F. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).

ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all'interno della stessa diocesi attraverso il "passaggio di ruolo".

IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell'orario cattedra possono chiedere l'utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di "titolarità" (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

QUALI ALTRE TUTELE OFFRE IL CONTRATTO NAZIONALE SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI

I docenti di religione a cui è stata revocata l' idoneità ecclesiastica per l'insegnamento della religione cattolica previsto dall'art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: *"Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:*

- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;*
- b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6".*

NOTA BENE: È possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE EDUCATIVO

Al **personale educativo** si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

- ✓ in presenza di **esubero provinciale** si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- ✓ qualora presso **istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile**, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di dettiposti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.

Il **personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni**, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Gli interessati all'assistenza per la compilazione delle domande potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)

www.uilscuola.it
